

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2013

Aosta – Marzo 2014

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it

Sito internet www.consiglio.vda.it

nella sezione Difensore civico

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	12
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE.....	13
1. L’Istituto.....	13
2. I ristretti.....	13
3. Il personale.....	20
4. Le misure alternative alla detenzione.	21
5. La situazione sanitaria.	23
6. Il volontariato.....	24
7. L’istruzione.....	25
8. Lavoro e formazione.	25
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	27
1. La metodologia adottata.	27
2. Il bilancio generale dell’attività.....	29
3. I casi più significativi.	32
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	36
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.	36
2. Lo staff.....	36
3. Le risorse strumentali.	37
4. Le attività complementari.....	37
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	37
4.2. Le altre attività.....	39
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	40

APPENDICE	45
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	47
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	58
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	63
ALLEGATO 4 – La giornata tipo all’interno di un carcere.....	85
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	87
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	91
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	93
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	94
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	95
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	96
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	97
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	98
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	99
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	100
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	101
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	102
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2013.	103
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	104
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2013.	105
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	106
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.	107
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	108

ALLEGATO 23 – Percorso della legalità 2013/2014. In settimana facciamo il pieno di... legalità in sicurezza.	109
ALLEGATO 24 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	110
ALLEGATO 25 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	111
ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.	113
ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.	116
ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	121
ALLEGATO 29 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	122
ALLEGATO 30 – Questioni tra privati.	124

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la seconda relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2013.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo secondo anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Il 14 dicembre 2012, come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della scorsa relazione, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho altresì confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si sono svolte in primavera e in autunno.

Questa relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con la precedente, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono esposti e commentati i casi più significativi, trattati e ultimati nell'anno di riferimento, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare al Presidente del Consiglio regionale e ai Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito.

Un ricordo particolare e affettuoso va ancora, in questo momento, ad Alberto Cerise, Presidente del Consiglio della Valle, prematuramente scomparso, che mi aveva accolto all'inizio del mio mandato e con il quale avevo già instaurato un rapporto franco e fattivo.

Estendo i ringraziamenti al Presidente della Regione e a tutti i componenti dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata, al Direttore e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Istruzione e Cultura, Sanità, Salute e Politiche sociali, nonché ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento è intervenuta un'importante novella nell'ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario, a dire l'istituzione del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, di seguito "Garante nazionale", di cui si tratterà in appresso, mentre per quanto attiene la difesa civica non è intervenuta alcuna modifica a livello centrale.

In ambito periferico, sono attivi due organismi: la Conferenza dei Garanti regionali e il Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, non è ancora stato perfezionato.

Il Garante della Valle d'Aosta ha nuovamente espresso la sua posizione, netta, in questo senso. Si tratta di una scelta dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell'anno, ancora, delle modifiche normative già proposte nel 2012, afferenti l'introduzione del reato di tortura all'interno del Codice penale, l'istituzione del Garante nazionale e la previsione di misure alternative al carcere, mediante l'irrogazione di sanzioni interdittive, pecuniarie e prescrittive.

Il Coordinamento nazionale ha in seguito posto l'attenzione sui due decreti legge emanati nel 2013, entrambi definiti "*svuota carceri*", cui è il caso di dedicare spazio, in quanto trattasi di interventi concreti, dopo anni di dibattito.

Dapprima, il decreto legge 78/2013, convertito con modificazioni nella legge 94/2013, che ha previsto in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della pena non superiore a tre anni (quattro per i detenuti in condizioni particolari), finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, non applicabile ai condannati per reati gravi, quali, ad esempio, l'associazione di tipo mafioso, la prostituzione minorile e i maltrattamenti in famiglia.

In secondo luogo, è stata sancita l'estensione dell'istituto della liberazione anticipata, da valutarsi dal Magistrato di Sorveglianza, sempre escludendo i condannati per reati gravi.

Infine sono stati ampliati gli spazi per l'applicazione di misure alternative alla detenzione per i recidivi che hanno commesso reati di piccola entità e per l'assegnazione a lavori di pubblica utilità, in luogo della carcerazione, riguardo ai soggetti in condizione di dipendenza da alcool o stupefacenti.

A fine anno, è intervenuto il decreto legge 146/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 10/2014, che ha istituito il reato di “piccolo spaccio”, con pene più lievi rispetto alla norma precedente, ha esteso la possibilità di affidamento in prova ai servizi sociali fino a quattro anni di pena, ha incrementato, in via sperimentale fino al 24 dicembre 2015, la detrazione di pena concessa attraverso l'istituto della liberazione anticipata, portandola da 45 a 75 giorni a semestre, ha conferito carattere permanente alla disposizione (legge 199/2010 cosiddetta “Alfano”) che consente la disposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare in caso di pena detentiva non superiore ai diciotto mesi, anche residuale, la possibilità di utilizzo del braccialetto elettronico nel luogo di dimora e l'anticipazione delle procedure di identificazione dei detenuti immigrati. È stato, altresì, come si è accennato, istituito, presso il Ministero della giustizia, il *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, costituito in collegio, in attesa di nomina, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili.

Ad inizio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge cosiddetta “*Fini-Giovanardi*” in materia di stupefacenti.

Il Coordinamento ha seguito passo passo queste importanti novelle, facendo sentire la propria voce. In particolare, nel mostrare soddisfazione per la creazione della figura di garanzia a livello centrale, si è preoccupato di segnalare che la sua nomina di derivazione governativa mal si conciliava con la natura di terzietà.

In sede di conversione del decreto, tale rilievo è stato accolto, attraverso l'attribuzione della nomina al Capo dello Stato. A tale proposito, un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, aveva sottoscritto un comunicato stampa.

Nella parte conclusiva di questa relazione, sono contenute le osservazioni ai provvedimenti appena descritti.

È opportuno ricordare che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 3) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista come si è detto dal regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta dei diritti* deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Anche sul versante degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

In primis, l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha provveduto, con la legge regionale 14 ottobre 2013, n. 34, a modificare, perfezionandone i contenuti, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (normativa ampiamente illustrata nella relazione di questo Ufficio relativa all'attività svolta dal Difensore civico nell'esercizio 2008) istitutiva dell'*Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman*, che aveva rappresentato con la sua approvazione una novità nell'ordinamento italiano in quanto aveva rafforzato la tutela extragiudiziale dei cittadini ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili tramite l'accorpamento delle funzioni in una figura unica di garanzia della tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori. Tra le principali modifiche apportate sono da segnalare una maggiore definizione delle competenze, l'ampliamento delle funzioni legate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla luce dei rapporti con il Garante nazionale; viene altresì introdotto il concetto di tutela della qualità della vita con particolare attenzione alla salute, al gioco, ai luoghi di relazione, ai diritti collegati alla partecipazione alla vita pubblica attraverso la cittadinanza attiva nonché novità relative al rapporto con gli Istituti penitenziari; infine, è stata introdotta la possibilità da parte degli Enti locali marchigiani di accedere, tramite convenzione, alle funzioni espletate dall'*Ombudsman* per ottenere la difesa civica in loco.

Così anche l'Assemblea legislativa della Regione Veneto, a fine anno, ha approvato la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, con la quale istituisce il *Garante regionale dei diritti della persona*, figura che ad inizio della prossima legislatura raggrupperà, in ambito regionale, sia le funzioni sin qui svolte dal *Difensore civico* (istituito ex legge regionale n. 28/1988) e dal *Pubblico Tutore dei minori* (istituito ex legge regionale n. 42/1988), sia quelle, di nuova istituzione, di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo nuovo Istituto garantirà pertanto, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le Pubbliche Amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici; promuoverà, proteggerà e faciliterà il perseguimento

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché dei diritti delle persone private della libertà personale. Riconosciuta l'importanza dei due Organismi di tutela già esistenti, che hanno nel corso degli anni dato prova della loro efficacia, con la nuova normativa l'Assemblea regionale veneta, ha voluto, solo a parziale riforma di dette due figure e con la finalità dichiarata di sottolinearne l'indipendenza e l'autonomia dal potere amministrativo, di valorizzarne e ampliarne la competenza e la capacità di intervento, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino. Tale nuova normativa prevede altresì all'articolo 19 che *“Fino all'insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”*.

Oltre a quanto già illustrato per le Regioni Marche e Veneto, è da rammentare l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Firenze – attuale Coordinatore del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti –, all'Istituto regionale toscano, mentre in ambito territoriale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Garanti.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ancora nuova e originale per la realtà della Valle d'Aosta, che con il tempo prenderà forma e si consoliderà nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente relazione.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare è di 181 detenuti.

Si tenga, tuttavia, presente che l'Italia ha dichiarato l'emergenza carceraria nazionale, più volte prorogata. Inoltre, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), con numerose sentenze – l'ultima delle quali in ordine cronologico e la più conosciuta è la Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 – *Causa Torreggiani e altri c. Italia* –, ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2013 è di 200 unità, di cui:

- detenuti italiani 64;
- detenuti stranieri 136;
- detenuti tossicodipendenti 36;
- detenuti ammessi al lavoro esterno 12;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 16.

Il dato effettivo, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2012, presenta un decremento significativo (da 281 a 200 unità), in virtù, sostanzialmente, di avvenuti trasferimenti, in particolare per motivi di salute.

Non può che accogliersi positivamente tale dato, anche se non si può escludere un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti più affollati.

La tendenza, tuttavia, sembra nel segno della riduzione per effetto dei mancati ingressi conseguenti alle normative “*svuota carceri*” illustrate nel capitolo 1.

Con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale ha approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, che versano in situazione di disagio economico.

Nel mese di agosto 2013, si è verificata una colluttazione tra un detenuto e alcuni agenti della Polizia penitenziaria, accorsi nel frattempo per placare gli animi. Tutto è nato dallo spostamento di un detenuto, a seguito dell'ingresso a Brissogne di ristretti provenienti dal Carcere di San Vittore, in altra cella, il cui occupante aveva manifestato la sua contrarietà.

Il Garante è intervenuto con un comunicato stampa, ritenendo come tale accadimento andasse inquadrato in un contesto temporale preciso e delicato. Il decreto legge di inizio luglio, il primo “*svuota carceri*”, era apparso come un segno significativo e concreto, dopo annunci e promesse mai giunti a buon fine, di attenzione verso il mondo carcerario e aveva ingenerato forti aspettative. Senonché, nella fattispecie, non si sono riscontrate uscite e l'ulteriore ingresso di detenuti da altro Istituto ha prodotto sicuramente nervosismo.

Nel mese di novembre 2013, si è registrato un tentativo di suicidio, sventato grazie al pronto intervento degli operatori (personale della Polizia penitenziaria e sanitario). Si trattava di un egiziano di circa 40 anni, detenuto in isolamento, che ha tentato di impiccarsi con un cappio ricavato da una striscia di lenzuolo che aveva legato alle sbarre della finestra della cella. È stato trasportato in ospedale dove è stato dimesso il giorno successivo.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2013, si rinvia agli allegati dal 7 al 22, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 14, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dall'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità territoriale e promozione della salute, Sovrintendenza agli Studi, Politiche per l'Impiego nonché l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a *La giornata tipo all'interno del carcere* (Allegato 4) e la *Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta* (Allegato 5) concernente il sopravvitto, cioè i generi che i detenuti possono acquistare personalmente, in aggiunta al vitto garantito a tutti dall'Istituto.

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza.

Anno di riferimento	N. istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ¹	
			totale	donne		totale	stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1

¹ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 2 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	200
di cui:	
Stranieri	136
Italiani	64
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	19
Residenti in Valle d'Aosta	54
In attesa di primo giudizio	4
Totale condannati non definitivi	14
di cui:	
Appellanti	2
Ricorrenti	12
Misto ²	0
Condannati definitivi	118
Ristretti tossicodipendenti	36
Ristretti ammessi al lavoro esterno	12
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	16

² Nella categoria "misto" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 3 – Detenuti presenti per posizione giuridica.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ³	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto (4)	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200

TABELLA 4 – Detenuti per classi di età.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200

³ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁴ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti condannati per pena inflitta.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172

TABELLA 6 – Detenuti per tipologia di reato.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	8	0	8
Legge droga	29	82	111
Legge armi	18	2	20
Ordine pubblico	5	0	5
Contro il patrimonio	43	60	103
Contro la pubblica Amministrazione	8	29	37
Incolunità pubblica	3	0	3
Fede pubblica	6	15	21
Contro la famiglia	2	1	3
Contro la persona	26	27	53
Contro l'Amministrazione della giustizia	6	2	8
Economia pubblica	1	0	1
Contravvenzioni	7	5	12
Legge stranieri	1	2	3
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	5	0	5
Altri reati	6	1	7

TABELLA 7 – Ingressi in carcere dalla libertà.

Cittadini	donne	uomini	totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32

TABELLA 8 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure⁵.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	5
Totale	5
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	/
Libertà controllata	2
Totale	2
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	5
Lavoro di pubblica utilità – <i>Violazione Codice della Strada</i>	9
Sospensione condizionale della pena	/
Lavoro all'esterno	7
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	21

⁵ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

3. Il personale.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 157 unità (uomini 143 e donne 14). Sono presenti 1 Commissario, 14 Ispettori, 12 Sovrintendenti nonché 130 Agenti e Assistenti.

Sono inoltre presenti 4 Educatori.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, pari a 2.

L'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, cui fa capo l'Istituto, garantisce, data la situazione di carenza, soli 2 Assistenti sociali, di cui una in distacco da Novara e l'altra in convenzione per tre giorni la settimana, nell'ambito di un programma finanziato con i fondi della Cassa Ammende.

È, questa, ancora un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

Un Cappellano è presente, di norma, tre giorni la settimana, per 6 ore al giorno, per assicurare il sostegno religioso.

TABELLA 9 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	157
di cui:	
donne	14
uomini	143
di cui:	
Commissari	1
Ispettori	14
Sovrintendenti	12
Agenti e Assistenti	130

TABELLA 10 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	4
Assistenti sociali	2
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2013, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 11, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

TABELLA 11 – Misure alternative alla detenzione⁶.

Tipologia	In corso al 1/1/13	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/13
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	13	14	27	12
Condannati dallo stato di detenzione ⁷	2	4	6	6
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti dallo stato di libertà	4	3	7	2
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti dallo stato di detenzione ⁸	2	1	3	1
Condannati tossicodipendenti / alcooldipendenti in misura provvisoria	/	1	1	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ⁹	/	/	/	/
Totale	21	23	44	22
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁰	/	5	5	3
Totale	0	5	5	3
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	8	28	36	10
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹	6	8	14	3
Condannati in misura provvisoria	2	1	3	2
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹²	1	1	2	1
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹³	/	/	/	/
Totale	17	38	55	16

⁶ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

⁷ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

⁸ *Idem.*

⁹ *Idem.*

¹⁰ *Idem.*

¹¹ *Idem.*

¹² *Idem.*

¹³ *Idem.*

TABELLA 12 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010¹⁴ in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2012	
Tipologia	N°
Anno 2012	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ¹⁵	10
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	17
Anno 2013	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ¹⁶	15
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	24

5. La situazione sanitaria.

Il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione continua a subire un inopinato ritardo.

Il Governo centrale aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

Alla definizione giuridica della questione non ha però a tutt'oggi ancora fatto seguito il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per gestire la nuova funzione.

Nell'anno 2013, il Servizio medico sanitario è stato fornito da un Dirigente sanitario dell'Amministrazione penitenziaria, presente 3 ore al giorno per sei giorni la settimana, da 5 Medici S.I.A.S. (Guardia medica) che però hanno garantito solo 6 ore giornaliere (dal novembre 2013, il servizio è garantito H24, per fondi sopravvenuti), sette giorni su sette, da un Medico odontoiatra su richiesta, da due Psicologi, di cui uno in convenzione con l'Amministrazione penitenziaria presente 26 ore al mese e uno dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta generalmente presente un giorno la settimana per 5 ore circa e da 7 Infermieri

¹⁴ Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 12 mesi.

¹⁵ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore della stessa.

¹⁶ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore della stessa.

convenzionati con l'Amministrazione penitenziaria presenti 14 ore al giorno, sette giorni su sette.

Come si può notare, l'assistenza sanitaria è migliorata a fine anno, in ragione di fondi sopravvenuti, che si confida possano essere consolidati; antecedentemente al novembre 2013, è stato fatto ampio ricorso al Soccorso 118, con le difficoltà del caso, posto che per portare un detenuto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale è necessaria l'attivazione di procedure di sicurezza che, seppure dovute, possono ritardare l'intervento sanitario.

TABELLA 13 – Servizio medico sanitario.

Tipologia	N°
Dirigente sanitario	1
Medico odontoiatra	1
Medici S.I.A.S. (Guardia medica)	5
Psicologi	2
Infermieri	7

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), con 41 iscritti, operante all'interno del Carcere con una trentina di Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione della biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

Il *Centro comunale Immigrati extracomunitari* del Comune di Aosta (C.C.I.E.) interviene con un operatore che effettua colloqui individuali con i detenuti per il disbrigo di pratiche burocratiche. Sono altresì presenti un Infermiere rumeno e, a richiesta, un Parroco ortodosso di rito rumeno.

7. L'istruzione.

Di notevole interesse, in ambito culturale, il progetto denominato *Percorso della legalità 2013/2014. In settimana facciamo il pieno di... legalità in sicurezza*, giunto alla settima edizione, che ha riscosso l'interesse degli studenti, grazie alla collaborazione dell'Istituto e degli stessi ristretti.

In sintesi, si tratta di un'iniziativa condotta dalla Presidenza della Regione, dall'Assessorato regionale Istruzione e Cultura, dalla Presidenza del Consiglio regionale, dal Comune di Aosta e dal Sindacato autonomo di polizia (S.A.P.), volta a consentire ad un numero consistente di giovani studenti (524) la possibilità di effettuare visite didattiche e incontrare i detenuti.

Sono altresì proseguiti i corsi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. I corsi sono suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso dedicati e constano di 6 ore di lezione settimanale ciascuno.

Per converso, le iniziative per il recupero del titolo di diploma a conclusione del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) e i corsi di alfabetizzazione informatica non sono stati attivati per mancanza di richieste. Infatti, i detenuti, in prevalenza stranieri, hanno l'esigenza prioritaria di acquisire le competenze minime di conoscenza della lingua italiana, e pertanto sono interessati soprattutto all'alfabetizzazione.

Si rinvia per i dettagli agli allegati 23 e 24.

8. Lavoro e formazione.

Proseguono regolarmente le attività lavorative presso la lavanderia gestita attualmente dalla *Cooperativa sociale Mont Fallère*, mentre si è interrotta la collaborazione con la *Lavanderia Industriale* di Pollein a causa del periodo di crisi in cui quest'ultima versa.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: la Casa circondariale e la lavanderia interna all'*Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Casa di riposo G. B. Festaz – Maison de repos J. B. Festaz"*. Le commesse di lavoro non sono però ancora sufficienti per coprire i costi che la *Cooperativa* sta affrontando.

Il quadro complessivo degli occupati vede: un gestionale per 6 ore settimanali; un amministrativo per 12 ore settimanali; due *full time* ricoperti da personale della *Cooperativa* (di cui uno opera presso la Casa circondariale e l'altro presso la lavanderia sita nella detta Casa di riposo fino al 31/12/2013, data di chiusura della commessa di lavoro); quattro detenuti *part time* a 24 ore settimanali; un detenuto *full time*, in regime di semilibertà, che lavora presso la lavanderia della Casa di riposo; due detenuti *part time*, a 12 ore settimanali, assunti a seguito

di un tirocinio (uno di essi è stato scarcerato nel mese di novembre e, ad inizio 2014, previa selezione, un altro detenuto è stato avviato al corso di formazione).

Contestualmente, è stato allestito il laboratorio di panificazione.

Prosegue da circa un anno anche la sperimentazione sul “*salario d’ingresso*”, che è applicato ad un solo detenuto.

La *Cooperativa* citata sta beneficiando delle misure previste dalla cosiddetta legge “*Smuraglia*” (legge 22 giugno 2000, n° 193 “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”), al momento rifinanziata, che consente una fiscalizzazione degli oneri contributivi del 100% oltre che di un credito d’imposta pari a circa 700 euro mensili.

Si rinvia per i dettagli all’allegato 25.

**TABELLA 14 – Detenuti lavoranti ammessi al lavoro all’esterno
(articolo 21¹⁷ dell’Ordinamento penitenziario).**

Servizi extramurari in art. 21 O.p.			Ammessi al lavoro esterno art. 21 O.p.			Totale		
uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale
Anno 2012								
8	0	8	5	0	5	13	0	13
Anno 2013								
5	0	5	7	0	7	12	0	12

¹⁷ Comprende detenuti beneficiari dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario, stipendiati dall’Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi all’esterno dell’Istituto.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di due esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 6). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2013, l'Ufficio ha trattato 72 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

TABELLA 15 – Casi trattati nel 2013.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	7	9
2013	72	70	2

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 16, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale, accompagnata dalla rilevante presenza degli Enti fuori competenza – che in questo caso, sono pressoché esclusivamente composte dall'Amministrazione della giustizia – verso i quali il Garante non può intervenire se non in qualità di collaborazione interistituzionale. Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta compare con qualche unità relative a questioni attinenti le provvidenze economiche a disposizione dei detenuti.

**TABELLA 16 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2013.**

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	55	70%
2 – Regione autonoma Valle d'Aosta	3	4%
3 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	18	23%
4 – <i>Questioni tra privati</i>	2	3%
Totale	78*	100%

* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 17) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l'"organizzazione".

L'area tematica "organizzazione" comprende materie trasversali quali le condizioni dell'Istituto, la giurisdizione, i rapporti con il personale dell'Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	2	2%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	10	12%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	5	6%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	1	1%
9 – Ordinamento	17	21%
10 – Organizzazione	39	48%
11 – Politiche sociali	6	8%
12 – Questioni tra privati	2	2%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 27-30), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi ultimati nell'anno di riferimento che sono parsi più significativi.

3. I casi più significativi.

CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

Casi nn. 1-5 – Condizioni dell'Istituto – materiale per l'igiene personale – regolamento interno – Casa circondariale di Brissogne.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale per incontrare un detenuto, che ne aveva fatto richiesta, e che rappresentava quanto segue.

1. Il carrello utilizzato per i pasti non mantiene calde le vivande.
2. Non c'è materiale sufficiente per l'igiene personale e delle celle, i materassi sono usati e scomodi e nell'area esterna non esistono panchine.
3. Alcuni agenti non sempre trattano i detenuti in modo idoneo, dando anche del tu e un medico non prescrive gli esami richiesti.
4. Non sono rispettati gli orari di chiusura dei blindi, come da regolamento interno.

Il Garante ha immediatamente incontrato il Direttore, il quale ha illustrato la situazione in atto e le misure che intende intraprendere.

È emerso, quindi, quanto segue.

A) In ordine al punto 1, sono stati acquistati quattro carrelli nuovi su sei e quindi è possibile che nel reparto siano stati utilizzati gli altri due. Il Direttore ha dato disposizioni affinché i carrelli "vecchi" partano per primi, posto che faticano a mantenere le vivande calde.

B) In ordine al punto 2, l'Amministrazione centrale non trasferisce fondi sufficienti. Sul punto, il Garante ha già stigmatizzato tale fatto con nota formale a fine 2012.

C) In ordine al punto 3, il Direttore è intervenuto con i dovuti richiami.

D) In ordine al punto 4, dopo approfondimenti, il Direttore ha emanato una modifica al regolamento interno, precisando l'orario di apertura e chiusura dei blindi.

Casi nn. 6-8, 11 e 18 – Criticità varie – Casa circondariale di Brissogne / Amministrazione della giustizia.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale di Brissogne, per un colloquio richiesto da un detenuto, il quale ha rappresentato quanto segue.

1. Ha richiesto all'Assistente sociale la predisposizione della “*sintesi*”, cioè la relazione sulla condotta del detenuto necessaria per avere accesso alle attività del carcere (lavoro, formazione) ma dopo dieci mesi non gli è stata ancora fornita.
2. Ha richiesto alla Direzione la cella singola, ma non ha avuto risposta.
3. Ha comunque fatto richiesta di essere impiegato in attività lavorativa ma l'unica che gli hanno assegnato è quella di “*portavitto*”, cioè del soggetto che porta il pasto ai detenuti, ruolo in certi casi antipatico per le lamentele dei detenuti medesimi in ordine alla quantità o qualità di cibo.
4. Ritiene di essere stato ingiustamente condannato e vorrebbe richiedere la revisione della condanna.

Su tale ultimo aspetto, il Garante ha spiegato di non avere competenza, trattandosi di atti e procedure giurisdizionali.

Il Garante, per il resto, illustra quanto segue, dopo avere assunto le necessarie informazioni.

1. Ha sollecitato all'Assistente sociale la relazione di “*sintesi*”, che è stata poi resa.
2. Per quanto riguarda la cella singola, occorre la certificazione del sanitario.
3. Esiste un meccanismo di turnazione mensile per il lavoro di “*portavitto*” o “*addetto alle pulizie*” che si basa sull'anzianità di detenzione in Brissogne. Esistono poi lavori (cucina, manutenzione del fabbricato, spesa detenuti, barbiere) per i quali oltre all'anzianità sono effettuate prove attitudinali.

Caso n. 27 – Trasferimento presso Comunità terapeutica – Casa circondariale di Brissogne.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale di Brissogne, per un colloquio richiesto da un detenuto, il quale aveva anticipato con lettera scritta la problematica seguente.

Ha presentato richiesta, tramite la Struttura Complessa Servizio per le Dipendenze (S.C. SER.D.) dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per l'accoglimento in una Comunità terapeutica nella sua Regione di provenienza e nella quale risiede la figlia minore. Successivamente gli veniva comunicato che la Comunità individuata aveva ritirato la propria

disponibilità. Non comprendendo le ragioni di tale decisione, ha chiesto l'intervento del Garante.

Questo Ufficio ha dunque provveduto a contattare, per le vie brevi e poi con richiesta formale, l'Ufficio Educatori della Casa circondariale, apprendendo che il detenuto era stato preso in carico dalla S.C. SER.D. di Aosta fin dal suo arrivo nella Regione, e che da subito il Servizio, acquisito il consenso del Centro Accoglienza e Trattamento Dipendenze (C.A.D.) di competenza, si era attivato per ricercare una Comunità terapeutica disposta ad accogliere il detenuto. Reperita una Struttura idonea, e acquisitane la disponibilità, è stato avviato l'iter burocratico-amministrativo per il trasferimento dell'istante, che però non è avvenuto in tempi utili.

Successivamente, il Garante si è tenuto costantemente informato sulla situazione del detenuto, sollecitando più volte l'invio di informazioni da parte degli Educatori della Casa circondariale di Brissogne, apprendendo infine che era stata trovata una Comunità terapeutica disposta ad accogliere l'istante.

Casi nn. 60-61, 62 e 63-64 – Condizioni dell'Istituto – assistenza sanitaria – sanzione disciplinare – liberazione anticipata – Casa circondariale di Brissogne / Amministrazione della giustizia.

Il Garante ha incontrato un detenuto, che ha rappresentato quanto segue.

1. Cardiopatico, lamenta di non essere adeguatamente assistito a livello medico.
2. Nel somministrare i farmaci (ad esempio la cardioaspirina) gli addetti non utilizzerebbero i guanti.
3. Il Magistrato di Sorveglianza non ha concesso la liberazione anticipata, anche se la sanzione disciplinare, posta a base del diniego, era stata sospesa.
4. Gli è stata irrogata un'altra sanzione disciplinare, in quanto si era permesso di chiedere di utilizzare la doccia appena oltre gli orari previsti, posto che aveva prestato attività lavorativa come scrivano in quegli orari.
5. Ha richiesto permesso per visite a Torino consigliate dalla Struttura Complessa Servizio per le Dipendenze (S.C. SER.D.) dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ma l'Educatore gli avrebbe preannunciato un diniego da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Il Garante ha immediatamente sentito gli Uffici competenti della Casa circondariale e ha concluso quanto segue.

1. e 2. Ha sensibilizzato il personale sanitario al rispetto delle procedure; il detenuto è stato comunque adeguatamente seguito.

3. Il Garante non ha competenza in merito a questioni giurisdizionali.
4. La sanzione disciplinare è stata irrogata in quanto si era creato un acceso diverbio che aveva richiesto l'intervento di un Graduato, con conseguente verbalizzazione dell'accaduto.
5. L'Educatore non ha anticipato la decisione, che spetta al Magistrato di Sorveglianza, ma ha soltanto dichiarato il suo punto di vista.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 16 – Richiesta di trasferimento di detenuto – per gravi problemi familiari – concessione – collaborazione interistituzionale – Ministero della Giustizia.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale per incontrare un detenuto, che ne aveva fatto richiesta, e che ha rappresentato quanto segue.

Riferisce che la figlia minore, affetta da gravi problemi di salute, dovrà subire prossimamente un'operazione chirurgica; il detenuto non ha ancora ricevuto riscontro riguardo alla richiesta di avvicinamento al luogo di residenza della figlia, avanzata presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento.

Il Garante interveniva, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso il Dipartimento e coinvolgeva, altresì, il Coordinatore dei Garanti, trattandosi di Organo centrale dello Stato.

Durante una successiva visita presso la Casa circondariale, che a sua volta si era attivata, il Garante veniva informato dell'avvenuto trasferimento del ristretto, a titolo temporaneo, che diventerà definitivo se il ristretto medesimo terrà una buona condotta.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 18 – Amministrazione della giustizia – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Casa circondariale di Brissogne.

Caso n. 62 – Amministrazione della giustizia – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Casa circondariale di Brissogne.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

L'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e due istruttori amministrativi che si occupano dell'esame dei reclami, uno dei quali ha svolto un'attività lavorativa ridotta in quanto titolare di un'importante carica pubblica elettiva, non ha subito nel corso del 2013 variazioni nonostante un incremento di attività dell'ambito di competenza della difesa civica valdostana, per altro ampliata in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

A far data dal 1° gennaio 2014, l'Istruttore amministrativo titolare della carica pubblica ha assunto un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura, conservando, tuttavia, il posto in organico presso l'Ufficio del Difensore civico. Con il nuovo anno, quindi, l'organico di fatto dell'Ufficio si è sensibilmente ridotto.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali sono quelle dell'Ufficio del Difensore civico, da adattarsi alla funzione del Garante, già precedentemente adeguate in generale ai bisogni del servizio, migliorate sensibilmente a fine 2011 con l'ottimizzazione del programma informatico per la gestione dei procedimenti e sono adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

La funzione di Garante viene svolta ad invarianza di spesa, nel senso che non sono state previste ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.

Tali risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 193.290 (euro 244.220 nel 2012), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa 91% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte è stato ridotto della metà, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Ciò ha consentito esclusivamente la partecipazione alle sedi istituzionali e ha comportato la rinuncia, tra gli altri, ad un convegno di rilievo ad Ancona nel mese di maggio.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Facendo seguito all'attività già intrapresa nell'anno 2012, il Garante valdostano ha aderito all'iniziativa del Coordinatore nazionale dei Garanti dei detenuti, volta alla presentazione di una proposta di legge sull'introduzione nell'ordinamento penale italiano del reato di tortura.

Il nostro Codice penale, infatti, non prevede tale reato, e ciò, nonostante l'approvazione di Convenzioni internazionali cui lo Stato italiano ha aderito, come la Risoluzione 39/46, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, recante la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, vigente dal 1987, e il successivo *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura*, entrato in vigore nel 2006.

L'auspicio è che questa iniziativa concorra a colmare finalmente tale grave lacuna.

In data 5 febbraio, il Garante ha partecipato al Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, tenutosi al Circolo della Stampa a Milano, cui è seguita una conferenza stampa, nell'imminenza della visita del Capo dello Stato al Carcere di San Vittore. Nell'occorso, il Coordinamento nazionale ha colto l'occasione della visita del

Presidente Napolitano per ribadire le iniziative assunte. Si è trattato, in primo luogo, di proposte concrete volte a risolvere il problema ormai strutturale del sovraffollamento delle carceri, quali l'individuazione di misure alternative alla detenzione, soprattutto per i detenuti a fine pena, nonché la depenalizzazione di reati minori; inoltre, è stata posta particolare attenzione al diritto all'effettività dei ristretti, per renderlo concreto e solido.

Da un punto di vista più generale, il Coordinamento nazionale ha manifestato la volontà di richiedere al nuovo Parlamento una sessione straordinaria per affrontare le questioni più urgenti e, di seguito, di proporre una riforma dell'Ordinamento penitenziario, che preveda il carcere come uno degli strumenti e non quale soluzione centrale e afflittiva.

In data 5 agosto il Garante si è recato presso la Casa circondariale di Brissogne per acquisire ulteriori elementi riguardo all'episodio, già citato nella sezione detenuti del capitolo dedicato alla Casa circondariale, della colluttazione avvenuta tra un ristretto e alcuni agenti della Polizia penitenziaria.

Il Garante ha poi partecipato, in data 11 novembre, quale relatore, all'incontro organizzato dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), nell'ambito dell'attività di formazione per volontari e aspiranti volontari.

In tale occasione, il Garante ha illustrato la propria figura e le proprie funzioni, focalizzando l'intervento sui problemi principali che affliggono le carceri. In primo luogo, il sovraffollamento: alla Casa circondariale di Brissogne si riscontrava circa il 50% degli ospiti in più rispetto alla capienza. Poi, il taglio dei fondi destinati alla fornitura di materiale per l'igiene personale e per la pulizia delle celle, particolarmente pesante perché attiene alle necessità primarie dei detenuti e alla loro dignità. Infine, la situazione sanitaria, che risente pesantemente della mancata traslazione dei fondi dallo Stato alla Regione, a fronte del trasferimento della competenza in materia di sanità penitenziaria, formalizzato già da due anni.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste.

Di particolare interesse, si richiama il Protocollo d'intesa (Allegato 6) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2013/2014, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della Garanzia dei diritti dei ristretti, anche nelle funzioni di Difensore civico, nel mondo della scuola. Nel corso dell'anno in esame, sono stati organizzati incontri con quattro classi di Istituzioni scolastiche della Valle, tre delle quali relative al progetto dell'anno scolastico 2012/2013.

Ad inizio 2013, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“La condizione di restrizione della libertà personale, è, ritengo, una delle più pesanti a cui l'uomo può essere chiamato.

Occorre, però, mantenere viva la speranza verso un futuro migliore, oltre le mura del carcere, anche in tempi, come quello che stiamo vivendo, apparentemente poco promettenti.

La speranza è, veramente, l'autentico e fedele motore della vita.

Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2013.”.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un Protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, l'anno 2013 è stato caratterizzato da due interventi normativi, entrambi definiti “*svuota carceri*”, volti a ridurre il problema principale che, da tempo, affligge pesantemente le Istituzioni penitenziarie: il sovraffollamento.

Sinteticamente – il dettaglio è stato trattato nel capitolo 1 della presente relazione – sono state adottate misure in tema di braccialetto elettronico, di liberazione anticipata, di esecuzione della pena alternativa alla detenzione in carcere (detenzione domiciliare e affidamento in prova ai servizi sociali), di riduzione della sanzione penale per il “*piccolo spaccio*” di stupefacenti, attraverso la creazione di un reato autonomo, di procedura di espulsione di cittadini stranieri. Inoltre, è stata istituita la figura del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*.

Tali misure, attese da molti anni, occupati da parecchi dibattiti, avevano creato forti aspettative tra i ristretti, anche perché erano state presentate come, appunto “*svuota carceri*”.

Il primo decreto legge 78/2013, convertito nella legge 94/2013, non ha avuto, in realtà, un impatto corrispondente a dette aspettative e ritengo che anche il successivo decreto 146/2013, convertito nella legge 10/2014, ne seguirà le tracce.

Pochi i numeri in uscita e disillusione tra i detenuti, quindi, anche nel Carcere di Brissogne (si veda l'episodio avvenuto a fine agosto, evidenziato nel capitolo 2). A Brissogne, comunque, in autunno, la presenza di fatto si è notevolmente ridotta per trasferimenti, come riportato

sempre nel capitolo 2, anche se è presumibile che i numeri torneranno ad aumentare, qualora le misure cui si è appena fatto cenno non producessero effetti significativi e persistesse il sovraffollamento massivo in altri Istituti.

D'altra parte, non poteva essere che così, posto che si tratta di norme destinate a dispiegare i propri effetti nel corso del tempo e, comunque, non presentano carattere di automaticità, essendo sempre subordinate alla valutazione del Magistrato di Sorveglianza.

Non posso che apprezzare l'istituzione della figura del Garante nazionale, anche se avrei preferito che l'elezione spettasse al Parlamento, trattandosi di Organismo di garanzia. La nomina da parte del Capo dello Stato, sentite le Commissioni parlamentari, in luogo della designazione governativa, introdotta in sede di conversione del decreto, anche a seguito dell'intervento dei Garanti territoriali, è da considerarsi una buona soluzione. Fondamentale per l'efficacia dell'azione del Garante nazionale, da nominare, e per quella dei Garanti territoriali saranno l'interrelazione, la sintonia e, direi, la sincronia, tra i medesimi.

Nel complesso, finalmente si registra una certa sensibilizzazione alle problematiche del carcere, anche se non va sottaciuta la rilevanza dell'incombente e imminente scadenza del 28 maggio 2014, entro la quale l'Italia dovrà dimostrare di avere posto mano alle condizioni degradanti di cui alla famosa Sentenza di inizio 2013 della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (*Causa Torreggiani e altri c. Italia*), pena il rischio di accoglimento di numerosi ricorsi di detenuti, con conseguenti esborsi a carattere risarcitorio insostenibili per le casse statali.

Forse, si dovrebbe iniziare a riflettere e sperimentare con fiducia un regime diverso, all'interno di un carcere. Penso alla "*sorveglianza dinamica*", le cui linee-guida sono state individuate dal Ministero della Giustizia con circolare del 13 luglio 2013.

Il modello di "*sorveglianza dinamica*" poggia su un sistema che rinviene il suo presupposto nella conoscenza del detenuto. Dal punto di vista pratico, la cella sarebbe deputata al solo pernottamento, e i detenuti trascorrerebbero il loro tempo in attività trattamentali (scuola, formazione, lavoro, tempo libero) e i servizi (colloqui con operatori, alimentazione).

A tale proposito, non bisogna mai dimenticare che l'avviamento del detenuto ad un'attività lavorativa abbassa radicalmente il tasso di recidiva. Ed è appena il caso di sottolineare come il miglioramento del sistema penitenziario comporti una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione del fenomeno dell'autolesionismo, che abbiamo visto presente, descritto nel capitolo 2, anche alla Casa circondariale di Brissogne, seppure in termini, fortunatamente, decisamente contenuti.

In questo senso, interessante appare la lezione che ci perviene dal Carcere di Milano - Bollate, Istituto a vigilanza attenuata, che dimostra sul campo come un modello più moderno porti a raggiungere risultati invidiabili, attraverso la responsabilizzazione del detenuto.

Un approccio moderno, al passo con i tempi.

Ma qualche passo indietro nella storia ci fornisce notevoli elementi di riflessione e, direi, di sorpresa.

Lo storico olandese Guy Geltner ha licenziato, nel 2013, un volume dal titolo “*La prigione medievale*”.

Nella relazione concernente l’anno 2012, avevo puntato l’attenzione, tra l’altro, sul rapporto tra carcere e territorio. Confidavo in un carcere che facesse parte della comunità, che la comunità vivesse come proprio, con le sue problematiche ma anche con le sue opportunità, mentre, negli ultimi decenni gli Istituti sono stati progettati al di fuori del tessuto urbano, come un’entità a sé, che esiste e non esiste.

Il Medioevo, per me inaspettatamente, ci offre più di una lezione.

Le carceri si situavano nel centro delle città, poco distanti dai palazzi governativi. Non necessitava un numero rilevante di agenti di custodia, in quanto il controllo veniva esercitato anche dai funzionari, posta la vicinanza agli uffici amministrativi. Una collocazione che consentiva un continuo rapporto con la società civile, giocato su un equilibrio, continuamente rimodulato e adattato, tra esclusione, nel senso di reclusione, e integrazione, accettazione.

Sono trascorsi centinaia di anni e mi rendo ovviamente conto di come non si possa replicare un simile sistema in un contesto radicalmente diverso.

Ma è l’insegnamento, con le suggestioni che promana, a contare.

Perché la filosofia, la valenza etica e la cultura dell’esecuzione della pena sono, oggi come allora, l’elemento centrale da cui si costruisce un sistema penitenziario.

Ho l’impressione che la cultura, la mentalità, l’approccio della popolazione alla questione si diriga sempre su un crinale, fatto di tante curve e di pochi tratti lineari, tra la punizione in senso stretto e la rieducazione del detenuto, in vista del suo reinserimento nella vita sociale, una volta espiata la pena, come prevede l’articolo 27 della Costituzione.

Un ondeggiare alle volte incerto, alle volte controverso, spesso troppo condizionato da singoli fatti di cronaca, che diventano simbolici, a torto, di una realtà travisata.

Mi viene alla memoria la concomitante evasione, nell’estate del 2013, di due ristretti in permesso. Le notizie hanno colpito molto l’opinione pubblica e non sono mancate le voci di chi ha contestato la concessione di tali permessi, facendo di due singoli episodi la realtà del tutto.

Ci si era dimenticati, sull’onda dell’esecrazione, di per sé corretta, per quei fatti, di quanti frutti il sistema premiale abbia prodotto e di un dato aritmetico: ogni anno vengono concesse alcune decine di migliaia di permessi, senza alcun problema.

Rappresentare una parte per il tutto è tipico di un modo di ragionare per semplificazioni, come se la realtà fosse fatta di bianco e di nero. È un modo di ragionare rassicurante e, tutto sommato, richiede poco impegno. Ma è anche inadeguato a leggere la società del ventunesimo secolo, in cui il bianco e il nero sono divisi da una varietà poderosa di *nuances* di grigio.

Non bisogna, quindi, restare in superficie ma documentarsi, conoscere, per valutare con idonei strumenti.

È la sfida delle nostre coscienze di fronte a chi ha sbagliato. Direi una nostra precisa responsabilità, come cittadini, verso chi chiede di essere posto nelle condizioni di redimersi, invece di essere costretto ad incattivirsi ulteriormente, anche ad abbrutirsi, in attesa di uscire dal carcere per vendicarsi, per tornare a delinquere, non avendo altre possibilità.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	47
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	58
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	63
ALLEGATO 4 – La giornata tipo all’interno di un carcere.....	85
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	87
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	91
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	93
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	94
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	95
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	96
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	97
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	98
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	99
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	100
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	101
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	102
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2013.....	103
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	104
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2013.....	105
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	106
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato	107
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	108

ALLEGATO 23 – Percorso della legalità 2013/2014. In settimana facciamo il pieno di... legalità in sicurezza.	109
ALLEGATO 24 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	110
ALLEGATO 25 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	111
ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.	113
ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.	116
ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	121
ALLEGATO 29 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	122
ALLEGATO 30 – Questioni tra privati.	124

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*¹⁸

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*¹⁹

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza²⁰;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis²¹;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5²².

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

¹⁸ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁹ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²² Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale²³.

²³ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione²⁴.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi²⁵.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale²⁶.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione²⁷.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

²⁴ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁵ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁶ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁷ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta²⁸.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale²⁹.

²⁸ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato³⁰.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali³¹.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*³²

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

³⁰ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³¹ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³² Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi³³;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato³⁴.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

³³ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁴ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ³⁵.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

³⁵ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica³⁶.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può³⁷:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

³⁶ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁷ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte³⁸.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

³⁸ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{39, 40}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁴¹.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

³⁹ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁴⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁴¹ Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁴².

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁴³.

*Omissis*⁴⁴.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁴⁵.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁴⁶.

⁴² Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴³ Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

⁴⁴ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁴⁵ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

⁴⁶ Comma così modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁴⁷.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁴⁷ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto.

Nell'istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del direttore dell'istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il direttore dell'istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistrato di sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il magistrato di sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al magistrato di sorveglianza e la misura può essere concessa dal tribunale di sorveglianza.

Lo stesso tribunale di sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal tribunale di sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del direttore o dell'autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO 1 – Glossario.

Amnistia.

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al magistrato di sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del magistrato di sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza.

Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale (vedi) e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza (vedi) possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il magistrato di sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.).

Il magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il direttore e i vicedirettori dell'istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il magistrato di sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte Europea dei diritti dell'uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il magistrato di sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un magistrato di sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di sorveglianza decide sia come giudice di primo grado sia come giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Al magistrato di sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd legge Gozzini) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd legge Simeone-Saraceni) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd legge ex Cirielli) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con dpr n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con dpr n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 4 – La giornata tipo all'interno di un carcere⁴⁸.

La vita in carcere è regolata principalmente dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno, n. 230). Nel rispetto delle regole generali, ogni Istituto ha tuttavia un margine di autonomia nell'organizzazione delle attività quotidiane. Quella che segue è da intendere pertanto come una descrizione indicativa di una giornata tipo all'interno di un carcere: orari delle attività, dei pasti e altre regole interne possono cambiare a seconda degli Istituti. Limitazioni particolari sono inoltre stabilite per i detenuti sottoposti al regime detentivo previsto dall'articolo 41 bis ordinamento penitenziario, al regime di sorveglianza particolare (articolo 14 bis ordinamento penitenziario) e all'isolamento giudiziario, sanitario o in esecuzione della sanzione di esclusione dalle attività comuni.

I primi ad alzarsi in carcere sono i detenuti lavoranti della cucina e delle pulizie che vengono svegliati dagli agenti alle 6.00 e lasciano le stanze alle 6.30. Circa un'ora dopo avviene la conta dei detenuti, ovvero il controllo numerico dei presenti.

Fra le 7.30 e le 8.30 viene distribuita la colazione dai portavitto, lavoranti addetti alla consegna dei tre pasti quotidiani forniti dall'amministrazione. Segue una rapida ricognizione da parte degli agenti per verificare se qualcuno dei detenuti ha particolari necessità, soprattutto di carattere sanitario. Vengono raccolte le domandine, richieste alla direzione, compilate su appositi moduli, di svariate autorizzazioni, dai colloqui con gli operatori (direttore, comandante responsabile dell'Ufficio comando, responsabile dell'Ufficio matricola, educatore, assistente sociale, psicologo, cappellano, assistenti volontari), all'acquisto di prodotti non compresi nell'elenco della spesa, al prelievo di libri della biblioteca. I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle camere e dei relativi servizi igienici.

Attorno alle 8.30 le celle vengono aperte per i detenuti che frequentano le attività trattamentali (scolastiche, culturali, sportive, ricreative) o che escono per i passeggi, permanenza all'aria aperta della durata di almeno un'ora.

La fascia oraria di attività mattutina dura all'incirca tre ore. Al termine i detenuti rientrano nelle loro stanze per consumare il pranzo. Il menù viene compilato in base a tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale (articolo 9 ordinamento penitenziario) e comprende generalmente un primo piatto, un secondo e un contorno, con alternative per persone che hanno particolari esigenze dietetiche o religiose. Molti detenuti consumano solo parte del cibo distribuito dall'amministrazione e acquistano a spese proprie presso il sopravvitto (spaccio gestito direttamente dall'amministrazione carceraria) alimenti e altri generi (detersivi, cartoleria, sigarette, ecc.). In ogni sezione dell'Istituto è disponibile una lista di prodotti che è possibile acquistare. In presenza di particolari motivi, tramite domandina si può chiedere l'acquisto di prodotti non presenti nell'elenco.

Alcuni tipi di alimenti possono essere portati o spediti anche dalle persone autorizzate ai colloqui. In ogni Istituto è disponibile un elenco degli alimenti e di altri generi ammessi.

Gli acquisti vengono effettuati tramite il denaro che i detenuti hanno su un libretto di conto corrente interno. Gli alimenti acquistati vengono cucinati con un fornello a gas, tipo camping, anch'esso in vendita al sopravvitto. Ogni detenuto può spendere al massimo, 424 Euro al mese (106 Euro la

⁴⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_6_7.wp, aggiornata al 19 luglio 2012.

settimana), per acquistare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

Dopo il pranzo, in genere attorno alle 13.30 i detenuti possono lasciare di nuovo le stanze per frequentare le attività pomeridiane e, al loro termine, possono recarsi nella sala comune per dedicarsi ad attività sociali o ricreative.

Attorno alle diciotto inizia la distribuzione della cena che si consuma verso le 19.00 con le stesse modalità del pranzo. I detenuti sono autorizzati a fare socialità, vale a dire a consumare insieme i pasti in un numero limitato di persone.

In media i detenuti trascorrono circa 20 ore in cella. Se lo spazio lo consente, in molti Istituti è possibile dedicarsi in stanza alla pittura o a piccole attività di hobbistica e può essere autorizzato l'uso del computer portatile.

ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta⁴⁹.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
 Ufficio Segreteria del Provveditore

Lettera Circolare Provv.
 n. 01/2013 del 30/07/2013

PROVVEDITORATO REGIONALE
 PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
 ARCHIDOC NR 29084/13
 DEL 31/07/2013

E, p.c.:

**Ai Sigg. Direttori
 degli Istituti Penitenziari
 del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
 del Piemonte e della Valle D'Aosta**

**Ai Sigg. Garanti dei diritti delle
 persone detenute del Piemonte e
 della Valle d'Aosta**

Oggetto: Sopravvitto e acquisti con domandina delle persone detenute.

Com'è noto, di recente si è provveduto, nel rispetto delle procedure concorsuali stabilite dal DAP, all'affidamento, ad imprese specializzate, del servizio di fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed internati degli Istituti Penitenziari della Circostrizione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Obiettivo dell'Amministrazione è di rendere sempre più funzionale tali servizi prestati a favore delle persone ristrette le quali, *nelle mani dello Stato*, esclusivamente attraverso l'istituzione possono conseguire, come nel caso degli acquisti al sopravvitto e su domandina mod.393, i generi di cui facciano richiesta a titolo oneroso.

Ciò detto, si raccomanda ai Sigg. Direttori, confidando nella fondamentale collaborazione che sono tenuti ad assicurare i Responsabili locali degli uffici contabili, il Comandante di Reparto e tutti i Funzionari dell'area pedagogica, di prestare la più doverosa attenzione al riguardo, affinché non abbiano a verificarsi disservizi di sorta.

In particolare dovrà vigilarsi affinché alle persone detenute sia consentito di ricevere, puntualmente e nel rispetto del capitolato d'appalto, quanto esse abbiano inteso acquistare in ossequio ai limiti di spesa settimanali previsti.

Non è raro, infatti, che giungano lamentazioni al riguardo le quali, certamente, non aiutano a migliorare il clima umano che può percepirsi all'interno degli istituti, soprattutto quando esse siano vissute come conseguenza di incomprensibili statuizioni e/o manchino di ragionevole e

1

Torino 10100 - Via Berruti e Ferrero n°1/A - tel. 011-31 60 214 - fax. 011-31 60 248 - e-mail: pr.torino@giustizia.it

⁴⁹ Lettera circolare del Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta, n. 01/2013 del 30 luglio 2013, trasmessa per conoscenza anche ai Garanti dei diritti delle persone detenute del Piemonte e Valle d'Aosta.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

congrua motivazione, inducendo le persone ristrette a ritenere che in realtà si tratti di dinieghi e di provvedimenti arbitrari e/o apparentemente privi di logica.

Proprio per evitare un tanto ed al fine di scongiurare il rischio, soprattutto nell'attuale critica stagione del sistema penitenziario italiano, impegnato in un corposo e reale sforzo di cambiamento e modernizzazione, anche alla luce della negativa stigmatizzazione delle sue problematiche evidenziate anche a livello europeo, a seguito delle diverse pronunce sfavorevoli da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esorto le SS.LL. a vigilare costantemente e con particolare attenzione sull'importante servizio di somministrazione degli alimenti per la preparazione dei pasti e su quelli a titolo oneroso per le persone detenute prima accennati, *esigendo il rigoroso e dovuto rispetto del contratto stipulato con le imprese di mantenimento.*

E' necessario, al riguardo, che non vi siano margini di dubbio sulla genuina trasparenza e bontà dell'azione amministrativa che la determina e ne segue doverosamente il corretto andamento.

In particolare occorre pretendere *che le imprese di mantenimento*, anche al fine di evitare che quanti siano dell'amministrazione siano chiamati a risponderne nelle diverse sedi istituzionali competenti a causa dell'omesso controllo e/o altro, *rispettino in termini rigorosi tutte le norme fiscali e mostrino la tracciabilità dei prodotti venduti sia su domandina che su mod. 72.*

A tal proposito si confida anche nella sicura collaborazione da parte delle imprese in questione e sull'affidabilità delle stesse.

E' opportuno nell'occasione ricordare come il mod. 72 dovrà assolutamente contenere, nel rispetto delle disposizioni nel tempo impartite in materia, l'elencazione dei prodotti di qualità e quelli di primo prezzo più economici, e dovrà essere, com'è previsto, periodicamente aggiornato.

Così come, infatti, risulta possibile acquistare da parte dei consumatori "comuni", all'interno dei supermercati, al fine di contenerne il costo, confezioni multiple di taluni prodotti di largo consumo, così anche per le persone detenute si dovrà assicurare, nel rispetto delle regole contrattuali già previste, purché le ultime abbiano l'effettiva possibilità di conservarli in modo idoneo, confezioni multiple di taluni generi (solo per fare un esempio, vista la stagione, i gelati o altri alimenti di largo consumo), onde affrontare una spesa meno dispendiosa.

Si vuole inoltre rammentare che il capitolato d'appalto prevede espressamente che: *"L'appaltatore dovrà assicurare per alcuni giorni al mese una gamma di prodotti, scelti in accordo con l'Autorità Dirigente, non inferiore all'1% del numero dei prodotti inseriti nel modello 72, sui quali dovrà essere praticato uno sconto non inferiore al 30% circa."*

Così come si richiama quanto previsto sempre nel capitolato, *la cui lettura deve essere assolutamente fatta non solo dall'Autorità Dirigente e dai Responsabili degli uffici contabili, ma pure dal Comandante di Reparto e dal Responsabile dell'Area Educativa, nonché da tutti i funzionari che nella stessa operino*, rappresentando quest'ultimi, di norma, gli interlocutori privilegiati delle persone detenute allorquando rappresentino le loro problematiche, in ordine all'**obbligo del rilevamento dei prezzi**, fermo restando quanto previsto dal vigente Ordinamento Penitenziario.

Tale rilevamento altresì si consiglia che venga effettuato dalla Direzione attraverso *un proprio incaricato*, perfettamente istruito, preferibilmente scelto a rotazione, il quale dovrà recarsi **presso gli esercizi** (e non un solo esercizio...) siti nelle vicinanze dell'istituto, prescelti anche in contraddittorio con l'impresa, *tra quelli di maggiore capacità distributiva.*

Al fine di consentire l'accesso anche a *prodotti non di marca e di basso costo*, il



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

rilevamento dei prezzi, per tali specifici prodotti, sarà effettuato presso **esercizi hard discount più vicini al singolo Istituto** e che ne permettano la verifica in termini puntuali.

Si ricorda, inoltre, che pur esercitando il doveroso potere discrezionale sulla opportunità di acquistare o meno taluni prodotti, esso va correttamente inteso come **obbligo, in caso di diniego, di coerenti motivazioni**, non essendo corretto in genere, ed in particolare da parte della P.A., liquidare le istanze con generiche formule di rito che nulla dicono e che semmai ingenerano l'impressione di una scarsa attenzione verso quante persone detenute, come già detto in premessa, solo "attraverso" l'amministrazione pubblica, che li ha in carico, possono, aspirare di vedere soddisfatte quelle che, generalmente, *ictu oculi*, appaiono essere, di regola, innocue e ragionevoli richieste di acquisti, sempre ovviamente nel rispetto dei limiti settimanali previsti dalle disposizioni in materia.

Così, con ragionevolezza, andrà ovviamente rispettato *il limite del fabbisogno personale*: un fabbisogno personale che andrà sapientemente e concretamente considerato anche alla luce del modello organizzativo di distribuzione effettivamente in uso presso l'istituto, essendo evidente che se la spesa, ad esempio, sarà consegnata una volta alla settimana, *inevitabilmente* essa potrebbe apparire come spropositata ed eccessiva rispetto al fabbisogno teorico di una sola persona, con il paradosso che il detenuto rischierà di subire le conseguenze negative di una incoerente organizzazione del servizio la quale, probabilmente discendendo dalla scarsità pure degli organici presenti nell'istituto, *non riuscendo a consentirsi una frequenza almeno due volte alla settimana della spesa*, fa in sostanza ricadere sul detenuto i cattivi frutti di un deficit organizzativo dell'Amministrazione.

Si aggiunga poi quello che apparirà agli occhi del ristretto essere un incomprensibile paradosso: generi che si vendono in un istituto, in quello vicino risulteranno semmai non autorizzabili; in alcune realtà, infatti, si vendono prodotti di uso comune ed in altri no, con conseguente disorientamento del detenuto il quale sarà portato inevitabilmente a contestare quanto risulti essere ai suoi occhi un *nonsense*.

In un istituto, ad esempio, sembra che non fosse autorizzato l'acquisto della *colla di tipo vinavil*, com'è risaputo necessaria per realizzare piccoli manufatti di bricolage che da sempre sono espressione dell'artigianato artistico e povero carcerario: è sinceramente difficile comprendere il significato di tale diniego.

Com'è noto la colla tipo vinavil, rispetto a quelle che contengano principi attivi simili alle droghe sintetiche con le quali si pratica il "snuffing", trova una sua forte logica all'interno delle realtà carcerarie, soprattutto nel periodo estivo, allorquando la presenza di formatori, di volontari, di laboratori professionali è certamente più problematica se non del tutto assente.

Non consentire tale acquisto significa, in realtà, non permettere che le persone detenute trascorrano in qualche modo utile la carcerazione, col rischio di indurle, verso altri tipi di attività, semmai non permesse e pericolose per la sicurezza in senso lato sia della struttura carceraria, degli operatori e visitatori, degli stessi detenuti.

Così com'è incomprensibile che un'impresa faccia trascorrere periodi insopportabili per chi è persona detenuta allorquando quest'ultima richieda, e sia stata autorizzato, l'acquisto di un bene su domanda.

Peso, prezzo, qualità, data di confezione e di scadenza di ogni prodotto alimentare devono costituire la regola e non una graziosa concessione allorquando si consegna il bene



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

al ristretto; **ogni condotta diversa può legittimamente far ritenere che si tollerino condotte elusive della fiscalità pubblica**, oltre che favorire, seppure involontari mante, forme di raggiro nei riguardi del **consumatore detenuto**.

Infine si ricorda che qualora esistano *Aziende esterne che operano in carcere che producano e/o confezionano generi*, questi possono essere venduti direttamente ai detenuti e non necessariamente per il tramite dell'Impresa appaltatrice.

Pertanto, terminando, ma ritenendo, per il momento, di essere stato comunque sufficientemente esaustivo delle problematiche alle quali ho fatto cenno, **pretendo una condotta coerente con quanto ho sinteticamente provato a descriverle**.

Va da sé che la materia trattata potrà essere oggetto di attività ispettive da parte degli uffici del PRAP in caso di irregolarità, per cui davvero si confida nel puntuale adempimento.

Prego cortesemente di voler assicurare.

Il Provveditore
SBRIGLIA

ALLEGATO 6 – Protocollo d'intesa fra l'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L'Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito "Garante", nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d'Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all'obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all'interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l'accesso all'interno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull'Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L'accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l'urgenza di accedere in istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.


Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, lì 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione⁵⁰.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ⁵¹	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁵²	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.534	1.935	71	240	11	0
Basilicata	3	441	442	20	53	2	0
Calabria	13	2.481	2.653	50	327	22	0
Campania	17	5.850	7.966	362	960	218	3
Emilia Romagna	12	2.390	3.687	133	1.950	44	6
Friuli Venezia Giulia	5	548	763	18	441	20	6
Lazio	14	4.797	6.882	489	2.855	65	10
Liguria	7	1.042	1.703	78	1.000	28	5
Lombardia	19	5.892	8.756	536	3.934	74	9
Marche	7	847	1.072	27	483	3	0
Molise	3	391	445	0	52	2	0
Piemonte	13	3.849	4.542	158	2.168	38	8
Puglia	11	2.444	3.722	192	685	84	2
Sardegna	12	2.286	2.041	42	641	21	0
Sicilia	26	5.530	6.828	138	1.169	100	3
Toscana	18	3.286	4.008	160	2.164	71	20
Trentino Alto Adige	2	280	404	23	286	5	3
Umbria	4	1.342	1.508	58	588	15	0
Valle d'Aosta	1	181	200	0	136	2	1
Veneto	10	1.998	2.969	139	1.722	31	4
Totale nazionale	205	47.709	62.536	2.694	21.854	856	80

⁵⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁵¹ Il dato della capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁵² I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica⁵³.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁵⁴⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁵⁵⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	210	87	51	62	200	1.379	146	0	1.935
Basilicata	45	19	31	8	58	339	0	0	442
Calabria	745	262	196	97	555	1.351	0	2	2.653
Campania	1.883	1.006	537	426	1.969	3.885	212	17	7.966
Emilia Romagna	686	351	270	67	688	2.111	199	3	3.687
Friuli Venezia Giulia	142	57	39	15	111	510	0	0	763
Lazio	1.057	1.042	504	185	1.731	4.088	0	6	6.882
Liguria	380	178	131	36	345	978	0	0	1.703
Lombardia	1.409	799	723	150	1.672	5.399	275	1	8.756
Marche	211	96	64	18	178	683	0	0	1.072
Molise	26	24	16	9	49	379	0	1	455
Piemonte	628	372	316	62	750	3.159	1	4	4.542
Puglia	801	317	259	105	681	2.225	5	10	3.722
Sardegna	196	78	96	10	184	1.644	17	0	2.041
Sicilia	1.415	623	394	183	1.200	4.003	210	0	6.828
Toscana	556	437	228	74	739	2.617	94	2	4.008
Trentino Alto Adige	90	30	16	1	47	267	0	0	404
Umbria	130	64	68	32	164	1.214	0	0	1.508
Valle d'Aosta	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Veneto	488	221	127	36	384	2.068	29	0	2.969
Totale detenuti italiani + stranieri	11.108	6.065	4.080	1.578	11.723	38.471	1.188	46	62.536

⁵³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁵⁴ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁵⁵ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica⁵⁶.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁵⁷⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁵⁸⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	54	17	13	8	38	136	12	0	240
Basilicata	7	5	2	0	7	39	0	0	53
Calabria	101	35	25	1	61	165	0	0	327
Campania	282	161	101	23	285	371	21	1	960
Emilia Romagna	440	234	192	29	455	1.013	39	3	1.950
Friuli Venezia Giulia	107	32	23	6	61	273	0	0	441
Lazio	504	597	281	51	929	1.417	0	5	2.855
Liguria	279	121	88	21	230	491	0	0	1.000
Lombardia	811	481	427	55	963	2.127	32	1	3.934
Marche	133	63	34	3	100	250	0	0	483
Molise	1	6	1	2	9	42	0	0	52
Piemonte	291	178	159	18	355	1.521	0	1	2.168
Puglia	177	99	76	8	183	324	0	1	685
Sardegna	33	18	29	0	47	555	6	0	641
Sicilia	303	124	71	16	211	633	22	0	1.169
Toscana	392	318	149	37	504	1.245	21	2	2.164
Trentino Alto Adige	53	24	14	1	39	194	0	0	286
Umbria	83	46	39	12	97	406	0	0	588
Valle d'Aosta	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Veneto	354	148	99	15	262	1.102	4	0	1.722
Totale detenuti italiani + stranieri	4.411	2.709	1.835	306	4.850	12.422	157	14	21.854

⁵⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁵⁷ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁵⁸ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri⁵⁹.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	485	765	1.695	240	1.935
Basilicata	299	224	389	53	442
Calabria	3.927	3.272	2.326	327	2.653
Campania	11.671	11.681	7.006	960	7.966
Emilia Romagna	594	2.724	1.737	1.950	3.687
Friuli Venezia Giulia	267	465	322	441	763
Lazio	2.777	6.273	4.027	2.855	6.882
Liguria	540	1.628	703	1.000	1.703
Lombardia	3.089	8.193	4.822	3.934	8.756
Marche	274	657	589	483	1.072
Molise	92	96	403	52	455
Piemonte	1.205	3.226	2.374	2.168	4.542
Puglia	4.113	4.091	3.037	685	3.722
Sardegna	1.263	1.200	1.400	641	2.041
Sicilia	7.711	7.326	5.659	1.169	6.828
Toscana	646	2.341	1.844	2.164	4.008
Trentino Alto Adige	132	356	118	286	404
Umbria	114	505	920	588	1.508
Valle d'Aosta	19	54	64	136	200
Veneto	786	2.056	1.247	1.722	2.969
Totale nazionale	62.536	62.536	40.682	21.854	62.536

⁵⁹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età⁶⁰.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	6	60	168	233	288	272	333	400	152	23	/	1.935
Basilicata	2	13	45	66	74	85	50	75	28	4	/	442
Calabria	25	184	294	405	404	387	327	456	142	28	1	2.653
Campania	119	547	1.015	1.289	1.310	1.263	1.020	1.002	346	55	/	7.966
Emilia Romagna	77	276	540	625	570	524	392	453	169	60	1	3.687
Friuli Venezia Giulia	7	62	127	132	127	113	80	85	24	5	1	763
Lazio	110	476	924	1.132	1.111	1.022	784	937	333	51	2	6.882
Liguria	41	142	245	312	252	234	192	207	68	8	2	1.703
Lombardia	147	616	1.236	1.390	1.361	1.240	1.000	1.172	476	117	1	8.756
Marche	14	73	162	173	155	169	109	148	58	11	/	1.072
Molise	2	23	57	82	82	86	55	49	17	2	/	455
Piemonte	69	324	673	756	731	606	492	623	217	43	8	4.542
Puglia	52	298	534	606	648	569	392	440	150	32	1	3.722
Sardegna	25	103	253	303	315	321	262	320	121	18	/	2.041
Sicilia	95	548	938	1.117	1.099	972	778	937	277	67	/	6.828
Toscana	55	242	602	702	650	598	469	507	146	36	1	4.008
Trentino Alto Adige	10	44	91	77	67	40	32	34	9	/	/	404
Umbria	8	63	181	264	243	219	209	227	76	18	/	1.508
Valle d'Aosta	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Veneto	43	246	445	501	453	414	329	386	132	19	1	2.969
Totale detenuti italiani + stranieri	910	4.371	8.578	10.200	9.970	9.157	7.319	8.472	2.943	597	19	62.536

⁶⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età⁶¹.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	2	24	53	52	40	25	31	10	3	/	/	240
Basilicata	2	2	8	12	11	9	4	4	1	/	/	53
Calabria	9	35	55	75	50	48	25	24	3	2	1	327
Campania	17	84	190	181	170	149	97	66	6	/	/	960
Emilia Romagna	62	222	436	458	336	224	120	81	9	1	1	1.95
Friuli Venezia Giulia	5	54	105	93	77	54	30	19	3	/	1	441
Lazio	78	290	580	629	459	368	233	177	37	3	1	2.855
Liguria	35	112	193	244	161	119	72	57	6	/	1	1.000
Lombardia	115	458	904	890	667	430	256	182	26	5	1	3.934
Marche	13	53	131	94	68	69	27	21	6	1	/	483
Molise	/	6	9	20	12	2	3	/	/	/	/	52
Piemonte	51	245	507	512	367	220	140	100	18	/	8	2.168
Puglia	8	71	141	123	124	95	56	55	10	1	1	685
Sardegna	16	41	136	137	117	78	71	37	8	/	/	641
Sicilia	30	123	260	252	184	150	98	61	11	/	/	1.169
Toscana	48	187	484	492	382	273	162	120	14	1	1	2.164
Trentino Alto Adige	8	32	74	68	48	21	14	18	3	/	/	286
Umbria	6	45	131	141	121	59	50	27	7	1	/	588
Valle d'Aosta	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Veneto	35	204	369	380	300	207	144	72	10	/	1	1.722
Totale detenuti stranieri	543	2.315	4.808	4.879	3.714	2.611	1.638	1.133	181	15	17	21.854

⁶¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta⁶².

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	18	45	68	213	367	299	166	203	1.379
Basilicata	5	19	28	66	129	61	20	11	339
Calabria	34	86	147	270	428	241	74	71	1.351
Campania	148	259	408	959	1.476	496	84	55	3.885
Emilia Romagna	179	255	281	418	462	287	112	117	2.111
Friuli Venezia Giulia	40	77	80	156	93	37	12	15	510
Lazio	274	400	535	860	1.122	581	192	124	4.088
Liguria	76	91	135	267	288	92	24	5	978
Lombardia	441	597	584	1.059	1.472	770	255	221	5.399
Marche	33	48	72	158	166	95	50	61	683
Molise	3	14	18	67	162	93	15	7	379
Piemonte	192	390	376	672	773	422	187	147	3.159
Puglia	90	170	247	538	750	337	68	25	2.225
Sardegna	58	105	148	384	444	254	141	110	1.644
Sicilia	127	250	445	917	1.427	602	165	70	4.003
Toscana	148	230	251	482	631	507	224	144	2.617
Trentino Alto Adige	36	50	52	89	37	3	0	0	267
Umbria	21	42	75	183	382	266	146	99	1.214
Valle d'Aosta	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Veneto	136	210	259	455	510	289	115	94	2.068
Totale detenuti italiani + stranieri	2.076	3.371	4.240	8.257	11.147	5.742	2.055	1.583	38.471

⁶² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta⁶³.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	8	13	9	36	43	24	3	0	136
Basilicata	0	3	2	13	16	5	0	0	39
Calabria	5	9	20	39	60	29	2	1	165
Campania	22	28	61	102	121	30	6	1	371
Emilia Romagna	139	176	193	233	185	78	5	4	1.013
Friuli Venezia Giulia	18	48	51	97	43	14	2	0	273
Lazio	165	205	273	329	280	138	22	5	1.417
Liguria	46	57	87	142	122	29	6	2	491
Lombardia	284	330	287	462	503	217	36	8	2.127
Marche	21	24	34	84	60	21	4	2	250
Molise	0	2	1	11	13	11	4	0	42
Piemonte	102	264	245	373	369	136	25	7	1.521
Puglia	19	26	45	96	98	34	5	1	324
Sardegna	23	35	77	191	166	43	18	2	555
Sicilia	13	36	70	162	237	93	12	10	633
Toscana	87	155	157	303	287	184	54	18	1.245
Trentino Alto Adige	23	33	41	68	27	2	0	0	194
Umbria	12	25	44	104	130	69	18	4	406
Valle d'Aosta	12	25	26	32	20	1	0	0	118
Veneto	89	126	167	291	276	116	25	12	1.102
Totale detenuti stranieri	1.088	1.620	1.890	3.168	3.056	1.274	247	79	12.422

⁶³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁶⁴.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	139	163	169	267	280	130	28	203	1.379
Basilicata	72	63	51	78	45	15	4	11	339
Calabria	277	284	194	231	194	87	13	71	1.351
Campania	980	788	691	738	472	136	25	55	3.885
Emilia Romagna	665	395	284	266	246	111	27	117	2.111
Friuli Venezia Giulia	182	132	76	54	38	11	2	15	510
Lazio	1.133	864	547	640	511	227	42	124	4.088
Liguria	281	202	188	154	110	33	5	5	978
Lombardia	1.403	1.016	778	884	738	306	53	221	5.399
Marche	160	126	97	95	83	52	9	61	683
Molise	53	62	66	98	67	24	2	7	379
Piemonte	962	608	452	401	357	178	54	147	3.159
Puglia	501	450	343	457	326	106	17	25	2.225
Sardegna	320	306	233	261	247	138	29	110	1.644
Sicilia	906	874	665	738	527	188	35	70	4.003
Toscana	603	466	368	391	411	197	37	144	2.617
Trentino Alto Adige	116	72	46	24	8	1	0	0	267
Umbria	192	200	155	178	207	145	38	99	1.214
Valle d'Aosta	75	41	23	13	10	4	2	4	172
Veneto	549	423	300	283	288	107	24	94	2.068
Totale detenuti italiani + stranieri	9.569	7.535	5.726	6.251	5.165	2.196	446	1.583	38.471

⁶⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁶⁵.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	42	31	14	29	13	6	1	0	136
Basilicata	11	10	7	7	4	0	0	0	39
Calabria	52	40	24	26	12	9	1	1	165
Campania	120	76	58	69	35	12	0	1	371
Emilia Romagna	456	230	147	91	58	26	1	4	1.013
Friuli Venezia Giulia	115	78	39	22	17	2	0	0	273
Lazio	535	352	176	169	132	41	7	5	1.417
Liguria	169	123	86	57	39	13	2	2	491
Lombardia	754	486	314	280	196	76	13	8	2.127
Marche	90	58	41	29	21	8	1	2	250
Molise	9	7	5	5	12	3	1	0	42
Piemonte	601	342	236	164	125	35	11	7	1.521
Puglia	97	80	64	55	32	12	1	1	324
Sardegna	186	155	91	63	32	23	3	2	555
Sicilia	175	153	103	99	68	22	3	10	633
Toscana	380	283	203	147	137	65	12	18	1.245
Trentino Alto Adige	82	52	35	21	4	0	0	0	194
Umbria	100	94	64	59	54	25	6	4	406
Valle d'Aosta	58	32	16	8	2	0	0	2	118
Veneto	366	247	176	137	124	32	8	12	1.102
Totale detenuti stranieri	4.398	2.929	1.881	1.537	1.117	410	71	79	12.422

⁶⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2013⁶⁶.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	981	148	1.129
Basilicata	207	18	225
Calabria	1.959	94	2.053
Campania	6.621	632	7.253
Emilia Romagna	3.7035	302	4.005
Friuli Venezia Giulia	855	78	933
Lazio	6.372	695	7.067
Liguria	1.859	165	2.024
Lombardia	9.157	765	9.922
Marche	1.075	74	1.149
Molise	203	/	203
Piemonte	4.264	379	4.643
Puglia	4.460	270	4.730
Sardegna	919	82	1.001
Sicilia	4.781	201	4.982
Toscana	3.272	293	3.565
Trentino Alto Adige	659	58	717
Umbria	773	70	843
Valle d'Aosta	82	1	83
Veneto	2.653	210	2.863
Totale nazionale	54.855	4.535	59.390

⁶⁶ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà⁶⁷.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	329	49	378
Basilicata	48	7	55
Calabria	244	28	272
Campania	978	108	1.086
Emilia Romagna	2.284	175	2.459
Friuli Venezia Giulia	437	52	489
Lazio	3.182	408	3.590
Liguria	1.225	71	1.296
Lombardia	5.524	463	5.987
Marche	561	29	590
Molise	23	/	23
Piemonte	2.285	241	2.499
Puglia	951	111	1.062
Sardegna	77	23	100
Sicilia	837	52	889
Toscana	2.024	149	2.173
Trentino Alto Adige	431	29	460
Umbria	511	33	544
Valle d'Aosta	32	/	32
Veneto	1.722	112	1.834
Totale nazionale	23.705	2.113	25.818

⁶⁷ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2013^{68, 69}.

Regione di detenzione	detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	donne	uomini	totale	donne	uomini	totale
Abruzzo	30	461	491	3	76	79
Basilicata	10	61	71	2	5	7
Calabria	13	341	354	2	39	41
Campania	90	1.011	1.101	13	63	76
Emilia Romagna	40	366	406	16	185	201
Friuli Venezia Giulia	14	165	179	3	48	51
Lazio	51	1.167	1.218	30	330	360
Liguria	23	359	382	12	140	152
Lombardia	175	1.715	1.890	112	703	815
Marche	5	156	161	/	40	40
Molise	/	110	110	/	6	6
Piemonte	71	1.056	1.127	32	447	479
Puglia	42	938	980	12	66	78
Sardegna	31	591	622	16	154	170
Sicilia	44	1.436	1.480	7	145	152
Toscana	82	1.067	1.149	37	519	556
Trentino Alto Adige	16	150	166	5	55	60
Umbria	20	239	259	7	66	73
Valle d'Aosta	/	53	53	/	22	22
Veneto	83	762	845	27	346	373
Totale detenuti stranieri	840	12.204	13.044	336	3.455	3.791

⁶⁸ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁶⁹ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità). I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{70, 71}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	137	6.607	6.744
Legge droga	1.011	23.262	24.273
Legge armi	129	10.361	10.490
Ordine pubblico	102	3.064	3.166
Contro il patrimonio	1.249	32.716	33.965
Prostituzione	97	783	880
Contro la pubblica Amministrazione	157	7.952	8.109
Incolunità pubblica	25	1.573	1.598
Fede pubblica	197	4.414	4.611
Moralità pubblica	4	176	180
Contro la famiglia	72	2.009	2.081
Contro la persona	790	23.107	23.897
Contro la personalità dello Stato	12	118	130
Contro l'amministrazione della giustizia	306	6.522	6.828
Economia pubblica	14	655	669
Contravvenzioni	78	4.187	4.265
Legge stranieri ⁷²	54	1.018	1.072
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	14	93	107
Altri reati	6	201	207

⁷⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁷¹ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

⁷² Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo Unico 286/1998.

ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{73,74}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	8	66	74
Legge droga	389	9.343	9.732
Legge armi	19	949	968
Ordine pubblico	56	862	918
Contro il patrimonio	480	9.272	9.752
Prostituzione	85	597	682
Contro la pubblica Amministrazione	43	3.032	3.075
Incolunità pubblica	3	199	202
Fede pubblica	73	1.650	1.723
Moralità pubblica	/	51	51
Contro la famiglia	23	515	538
Contro la persona	302	7.073	7.375
Contro la personalità dello Stato	1	31	32
Contro l'amministrazione della giustizia	89	1.023	1.112
Economia pubblica	/	22	22
Contravvenzioni	20	657	687
Legge stranieri ⁷⁵	54	1.018	1.072
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	14	93	107
Altri reati	6	201	207

⁷³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁷⁴ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

⁷⁵ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo Unico 286/1998.

ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione⁷⁶.

Tipologia	N°
Affidamento in prova	
Condannati dallo stato di libertà	5.123
Condannati dallo stato di detenzione ⁷⁷	2.605
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti dallo stato di libertà	983
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ⁷⁸	1.918
Condannati tossicodipendenti/alcooldipendenti in misura provvisoria	427
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ⁷⁹	51
Totale	11.109
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	67
Condannati dallo stato di detenzione ⁸⁰	778
Totale	845

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	3.209	620
Condannati dallo stato di detenzione ⁸¹	4.636	1.869
Condannati in misura provvisoria	2.251	/
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	16	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ⁸²	38	/
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	6	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ⁸³	17	/
Totale	10.173	2.489

⁷⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

⁷⁷ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ *Idem.*

⁸⁰ *Idem.*

⁸¹ *Idem.*

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

ALLEGATO 23 – Percorso della legalità 2013/2014. In settimana facciamo il pieno di... legalità in sicurezza⁸⁴.

Progetto organizzato e realizzato

dalla Presidenza della Regione e dall'Assessorato Istruzione e Cultura

in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale, Comune di Aosta e S.A.P.

Dato l'ottimo riscontro conseguito nel corso degli ultimi anni, anche per l'anno scolastico 2013-2014 sono state riproposte diverse visite didattiche presso la Casa circondariale di Brissogne.

Attraverso le testimonianze di alcuni detenuti, sono stati affrontati temi quali la microcriminalità e l'utilizzo delle sostanze stupefacenti connesso agli incidenti stradali, nonché la guida in stato di alterazione psico-fisica e azioni punitive.

L'esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato a strutturare un percorso personalizzato, tale cioè da raccogliere sempre più le esigenze e l'interesse che studenti e insegnanti ci rinnovano.

Pertanto, sono state pianificate n. 7 visite presso la Casa circondariale di Brissogne (e più precisamente giovedì 24 ottobre, giovedì 21 novembre, giovedì 19 dicembre 2013, giovedì 23 gennaio, giovedì 20 febbraio, giovedì 20 marzo, giovedì 17 aprile 2014) a cui hanno fatto seguito, su richiesta delle Istituzioni scolastiche stesse, momenti di approfondimento con il referente S.A.P. Massimo Denarier e con il referente dell'Assessorato dell'Istruzione e Cultura Laura Ottolenghi al fine di condividere più nel dettaglio i vissuti all'interno della struttura.

All'iniziativa hanno partecipato le seguenti Istituzioni scolastiche:

- I.T.P.R. “Corrado Gex” di Aosta: n. 9 classi – 165 studenti,
- Liceo “Binel Viglino” – Pont-Saint-Martin (sede di Saint-Vincent): n. 4 classi – 73 studenti,
- Liceo linguistico di Courmayeur: n. 2 classi – 23 studenti,
- Liceo scientifico e linguistico “Bérard” di Aosta: n. 3 classi – 82 studenti,
- ISITIP “Brambilla” di Verrès: n. 7 classi – 151 studenti,
- Institut agricole régional – I.A.R.: n. 2 classi – 30 studenti,

per un totale di 524 studenti.

Aosta, 9 novembre 2013

Il Sovrintendente agli Studi
Giovanna Sampietro

⁸⁴ Trascrizione della nota del Sovrintendente agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta del 9 novembre 2013.

ALLEGATO 24 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne⁸⁵.

Oggetto: relazione attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.

Con la presente si trasmette la relazione relativa all'a.s.2013/2014 relativa alle attività didattiche svolte e/o da attuare nel periodo settembre/dicembre 2013.

Relazione periodo ottobre-dicembre 2013

A completamento dei dati inviati con la relazione del mese di giugno 2013 e relativi all'a.s. 2012/2013, si conferma l'organizzazione, anche per il periodo settembre-dicembre 2013 e in accordo con gli operatori della Casa circondariale di Brissogne, dei *corsi modulari di alfabetizzazione linguistica* rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. Tali corsi di alfabetizzazione, di livello base, sono tenuti dai due insegnanti della scuola primaria facenti parte dell'organico del CTP e già incaricati negli anni precedenti.

I corsi attivati – come quelli già realizzati – sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei *test di ingresso* che si sono svolti il giorno 8 ottobre 2013.

La fase organizzativa è terminata con la costituzione dei due gruppi e la definizione delle attività didattiche da realizzare nei due corsi. *Le lezioni sono iniziate il 15 ottobre u.s. e coinvolgono diciotto persone.* Esse si svolgono di mattina (martedì e giovedì) per un totale di *6 ore settimanali di lezione per ciascun corso.*

Nel mese di dicembre, prima del periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale, saranno effettuate le opportune valutazioni con gli educatori della Casa circondariale al fine di organizzare la prosecuzione del percorso sino al termine dell'anno scolastico 2013/2014 con l'inserimento di eventuali nuovi detenuti in lista di attesa in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimenti o a fine pena.

Recupero del titolo di diploma a conclusione del 1° ciclo di istruzione (ex licenza media) e corsi di informatica.

Il corso per il conseguimento del diploma finale relativo al 1° ciclo di istruzione (ex licenza media) non è stato attivato per mancanza di richieste.

I detenuti, in prevalenza stranieri, hanno l'esigenza prioritaria di acquisire le competenze minime di conoscenza della lingua italiana, essi sono pertanto interessati soprattutto all'alfabetizzazione.

Al momento non sono state comunicate esigenze di corsi di informatica di base, per la cui realizzazione il CTP si è dotato, in passato, di computer portatili da utilizzare in carcere.

Non si registrano al momento particolari difficoltà o criticità nello svolgimento dell'attività e la collaborazione instaurata in questi anni è sempre stata positiva.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare rispettosi saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Sovrintendenza agli Studi
Giovanna Sampietro

⁸⁵ Trascrizione dell'estratto della nota del Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 9 dicembre 2013.

ALLEGATO 25 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta⁸⁶.

Iniziative promosse dalle strutture Politiche della Formazione e dell’Occupazione e Politiche per l’Impiego presso la Casa circondariale di Aosta

Novembre 2013

Attualmente, presso la Casa circondariale è attiva un’unica iniziativa formativa co-finanziata dal FSE e gestita dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d’Aoste*. Si tratta del progetto denominato “*Brutti e buoni*” che prevede:

1. Sostegno delle attività necessarie alla realizzazione del laboratorio di panificazione e all’avvio dell’attività produttiva.
2. Formazione di 10 detenuti finalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione dell’attività di panificazione.

Al momento si è lavorato unicamente sulla fase 1, ossia alla predisposizione dei locali che dovranno ospitare il laboratorio di panificazione. In particolare sono state svolte le seguenti attività:

- definizione del progetto;
- ricerca delle possibili fonti di finanziamento necessarie alla ristrutturazione dei locali e all’acquisto delle attrezzature;
- approfondimento degli aspetti del piano fattibilità economica e business-plan riguardanti: analisi dei costi e dei volumi di produzione, analisi opportunità del mercato, differenziazione e posizionamento del prodotto;
- in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale, predisposizione e presentazione del progetto a Cassa delle Ammende per la richiesta di finanziamento dei lavori di adeguamento dei locali. La RAVA ha dato il proprio partenariato. Il progetto è stato approvato e quindi, per la prima volta, la CC di Brissogne beneficerà di un finanziamento proveniente da Cassa Ammende;
- approvazione da parte del competente ufficio del Provveditorato, responsabile delle attività realizzate sulle strutture penitenziarie del Piemonte e della Valle d’Aosta, del progetto definitivo di intervento;
- realizzazione della progettazione esecutiva, indispensabile perché il Provveditorato potesse avviare la procedura di invito alle imprese per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione;
- dal momento di consegna del progetto definitivo (aprile 2013), la Casa Circondariale ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione nel mese di luglio 2013; questi sono iniziati il 10 settembre 2013. La fine lavori è prevista per il 13-01-2014.

Enaip sta dunque organizzando l’attività in modo da avviare, nei primi mesi dell’anno 2014, l’attività formativa e parallelamente allestire il laboratorio di panificazione.

⁸⁶ Trascrizione di estratto della nota del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, riguardante lo stato delle attività di competenza dell’ex Agenzia regionale del Lavoro aggiornato al 12 novembre 2013, illustrata in occasione della riunione dell’Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d’Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 9 dicembre 2013.

Attività di lavorazione interna: lavanderia.

Stanno proseguendo regolarmente le attività lavorative presso la lavanderia gestita oggi dalla *Cooperativa sociale Mont Fallère*.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: Carcere e lavanderia interna del J.B. Festaz.

Purtroppo le commesse di lavoro non sono ancora del tutto sufficienti per coprire i costi che la cooperativa sta affrontando.

Si è interrotta la collaborazione con la *Lavanderia Industriale* di Pollein che, a sua volta, sta affrontando il periodo di crisi.

Il quadro complessivo degli occupati è così aggiornato:

- 1 gestionale per 6 ore settimanali;
- 1 amministrativo per 12 ore settimanali;
- 2 *full time* personale della cooperativa (di cui uno opera in Carcere ed uno presso la lavanderia del J.B. Festaz fino al 31/12/2013, data di chiusura della commessa di lavoro!);
- 4 detenuti *part time* 24 ore settimanali;
- 1 detenuto *full time*, in regime di semilibertà, lavora presso la lavanderia del J.B. Festaz;
- 2 detenuti *part time* (12 ore settimanali), assunti a seguito di un tirocinio (di cui uno è stato da poco scarcerato, la Cooperativa sta valutando una sua sostituzione).

Prosegue la sperimentazione sul “*salario d’ingresso*”, che oggi è applicato ad un solo detenuto.

La Cooperativa sta beneficiando delle misure previste dalla cosiddetta legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000, n° 193 “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”), al momento rifinanziata, che consente una fiscalizzazione degli oneri contributivi del 100% oltre che di un credito d’imposta pari a circa 700 euro mensili.

Occorre prestare attenzione alle possibili commesse di lavoro, che evidentemente rappresentano la linfa vitale per l’attività d’impresa.

La Cooperativa è in contatto con gli Assessorati regionali all’Ambiente ed alla Sanità e Politiche Sociali per avviare una sperimentazione sul lavaggio pannolini negli asili nido ed è in attesa di comprendere le sorti della commessa di lavoro del J.B. Festaz.

Sarebbe interessante se la Regione autonoma Valle d’Aosta potesse sviluppare una forma di partenariato finalizzata a sostenere l’assegnazione di parte dei suoi lavori alle imprese che garantiscono inserimento lavorativo delle fasce deboli (vd. Clausola sociale).

Attività di lavoro esterno al Carcere.

Oltre alla già citata attività di lavanderia esterna al carcere, che vede l’assunzione di un detenuto, vanno evidenziate le assunzioni nell’ambito dei progetti di lavori di utilità sociale di n. 3 detenuti.

ATTENZIONE: va segnalato che al momento non siamo in condizione di garantire iniziative formative per l’anno 2014. Non disponiamo di risorse e neppure di una programmazione sul FSE che garantisca l’attività formativa in carcere.

ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* sull’istituzione del reato di tortura – Aosta, 24 gennaio 2013;
- Intervista di *12 Vda.eu* sull’istituzione del reato di tortura – Aosta, 4 febbraio 2013;
- Conferenza stampa organizzata dal Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, in occasione della visita del Presidente della Repubblica al Carcere di San Vittore, per illustrare le iniziative concrete assunte, volte a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri – Milano, 5 febbraio 2013;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle sul *Progetto difesa civica e scuola*, andata in onda nella settimana del 26 marzo 2013 – Aosta, 21 marzo 2013;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull’attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’anno 2012* – Aosta, 11 aprile 2013;
- Interviste di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* e di *12 Vda.eu* sull’attività svolta nell’anno 2012 – Aosta, 11 aprile 2013;
- Intervista di *Radio Valle d’Aosta 101* (andata in onda il 16 e 17 aprile 2013) sull’attività svolta nell’anno 2012 – Aosta, 16 aprile 2013;
- Incontro, nell’ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2012/2013*, con gli studenti dell’École hôtelière - I.P.R.A. di Châtillon, classi IV^a A, IV^a B e IV^a C – Châtillon, 15 aprile 2013;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* sul decreto n. 78/2013 cosiddetto “*svuota carceri*” – Aosta, 15 luglio 2013;
- Presentazione ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d’Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014* – Aosta, 20 settembre 2013;
- Incontro, nell’ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014*, con gli studenti dell’École hôtelière - I.P.R.A. di Châtillon, classi IV^a A e IV^a B – Châtillon, 24 ottobre 2013;

- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* sull’elezione a componente del Consiglio direttivo dell’*Istituto italiano dell’Ombudsman (I.I.O.)* e sui casi di criticità nonché sul sovraffollamento nella Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 15 novembre 2013;
- Intervista di *Radio Valle d’Aosta 101* sull’elezione a componente del Consiglio direttivo dell’*Istituto italiano dell’Ombudsman (I.I.O.)* e sui profili di intervento del Difensore civico e del Garante dei detenuti – Aosta, 2 dicembre 2013.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore in occasione della celebrazione del Giorno della memoria – Aosta, 29 gennaio 2013;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 67° anniversario dell’autonomia della Valle d’Aosta e del 65° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 3 marzo 2013;
- Partecipazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d’Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 28 marzo 2013;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 8 aprile 2013;
- Incontro con il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta – Aosta, 18 aprile 2013;
- Partecipazione alla *Journée de la libération / Festa della liberazione* – Aosta, 25 aprile 2013;
- Telegramma di solidarietà al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta in seguito all’attentato di Palazzo Chigi – Aosta, 29 aprile 2013;
- Nota di partecipazione alla celebrazione del 161° anniversario della fondazione della Polizia di Stato del 18 maggio 2013 – Aosta, 15 maggio 2013;
- Partecipazione al *Memorial Day*, cerimonia in ricordo delle vittime del dovere – Aosta, 15 maggio 2013;
- Partecipazione alla celebrazione del 67° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2013;
- Visita alla Casa circondariale di Brissogne a seguito della colluttazione avvenuta tra due detenuti e alcuni agenti della Polizia penitenziaria – Brissogne, 5 agosto 2013;

- Partecipazione all'inaugurazione di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla successiva conferenza organizzata alla Cittadella dei giovani, su invito dell'Amministrazione comunale di Aosta – Aosta, 2 ottobre 2013;
- Partecipazione, in qualità di relatore, all'incontro organizzato dall'*Associazione valdostana volontariato carcerario onlus* nell'ambito dell'attività di formazione per volontari e aspiranti volontari – Aosta, 11 novembre 2013;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri ed in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2013;
- Partecipazione al Seminario *Il carcere a giudizio – La condizione detentiva in Italia e la condanna della Corte europea*, promosso dal Consiglio regionale della Toscana, dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Toscana e dalla Fondazione Giovanni Michelucci – Firenze, 20 dicembre 2013;
- Partecipazione alla riunione della Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti:
 - Roma, 10 aprile 2013.
- Partecipazione alle riunioni del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Milano, 5 febbraio 2013;
 - Firenze, 10 luglio 2013;
 - Firenze, 3 ottobre 2013;
 - Firenze, 19 dicembre 2013.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 6 maggio 2013;
 - Aosta, 9 dicembre 2013

ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁸⁷	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine al malfunzionamento del carrello utilizzato per i pasti
2 ⁸⁸	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Condizioni dell'Istituto	Organizzazione Diritto alla salute	Criticità in ordine all'insufficienza di materiale per l'igiene personale e delle celle, ai materassi usati e scomodi nonché all'inesistenza di panchine nell'area esterna
3 ⁸⁹	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al comportamento irrispettoso degli agenti di custodia
4 ⁹⁰	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al comportamento di un sanitario che non prescrive gli esami richiesti
5 ⁹¹	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al rispetto dell'orario di chiusura dei blindi
6 ⁹²	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunti ritardi in ordine alla predisposizione di una relazione di sintesi
7 ⁹³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Mancata evasione in ordine alla richiesta di trasferimento in una cella singola
8 ⁹⁴	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità connesse all'unica attività assegnata
9 ⁹⁵	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i famigliari	Diritto all'affettività	Chiarimenti in ordine agli adempimenti procedurali ai fini della richiesta di un colloquio con il proprio figlio minore
11	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Mancato rispetto della data prevista per un incontro concordato con l'Assistente sociale
12	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla chiusura serale dei blindi
14	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente al diniego di colloquio e di consegna a mano di pacchi a detenuto

⁸⁷ Pratica aperta nel 2012.

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Idem.*

⁹⁰ *Idem.*

⁹¹ *Idem.*

⁹² *Idem.*

⁹³ *Idem.*

⁹⁴ *Idem.*

⁹⁵ *Idem.*

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
15	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Legittimità del diniego di colloquio e di consegna a mano di pacchi a detenuto
17	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibi- li relativamente ad asseriti danni patiti durante la detenzione
20	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla condizione delle celle
21	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla situazione sanita- ria
22	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alle condizioni igieni- che dell'Istituto
23	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla conduzione della cucina
24	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle condizioni e- conomiche praticate ai detenuti
25	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'asserita mancanza del piano e dei dispositivi antincendio
26	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine a asseriti ritardi nella predisposizione di una relazione di sin- tesi
27	Casa circondariale di Brissogne	Altre misure alternative	Misure alternative	Asserito ritardo in ordine alla predispo- sizione di documentazione ai fini di mi- sura alternativa alla detenzione
28	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Chiarimenti in ordine all'eventuale esen- zione per l'acquisto di medicinali
29	Casa circondariale di Brissogne R.A.I. S.p.A.	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alle afferma- zioni andate in onda in una emissione televisiva
30	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Legittimità del diniego della possibilità di telefonare a familiare
31	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'assistente sociale di riferi- mento e dagli Educatori
32 ⁹⁶	Casa circondariale di Brissogne Casa circondariale "Le Vallette" di Torino	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corren- te della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale

⁹⁶ Pratica non ancora conclusa.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
33	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità e al peso della frutta fornita ai singoli detenuti
34	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine ai continui e improvvisi aumenti dei prezzi per l'acquisto dei generi acquistabili dai singoli detenuti
35	Casa circondariale di Brissogne <i>Poste italiane S.p.A.</i> ⁹⁷	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine all'orario di recapito e conseguentemente di distribuzione della posta
36	Casa circondariale di Brissogne <i>Poste italiane S.p.A.</i> ⁹⁸	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'accredito dei vaglia postali sul libretto
40	Casa circondariale di Brissogne Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad eventuale requisito patrimoniale ostativo all'erogazione di sussidio economico
41	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ad asseriti ritardi nella predisposizione di una relazione di sintesi
44	Casa circondariale di Brissogne Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire dell'erogazione di sussidio economico regionale ai fini del rientro al proprio domicilio a fine detenzione
45	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine ai tempi di attesa per l'effettuazione di prestazioni specialistiche
46	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla trasmissione di istanza al Magistrato di sorveglianza
47	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Asseriti ritardi in ordine alla pubblicazione dei prezzi per l'acquisto dei generi acquistabili dai singoli detenuti
48	Casa circondariale di Brissogne Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri per usufruire dell'erogazione di sussidio economico regionale per casi specifici
50	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine al mancato versamento sul conto corrente della somma dovuta per una giornata lavorativa

⁹⁷ Per quanto riguarda *Poste italiane S.p.A.* la fattispecie è indicata nella Tabella relativa alle *Questioni tra privati*.

⁹⁸ *Idem*.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
51	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta chiarimenti in ordine al contratto di lavoro, con particolare riferimento alla debenza della tredicesima mensilità
52	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine agli orari di fruizione delle docce in discrasia con le attività sportive, ricreative e di culto
53	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà del rilascio dello scontrino fiscale in caso di acquisto di generi dai singoli detenuti
54	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alla mancata manutenzione dei bidoni dell'immondizia
55	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla mancanza di guanti igienici in dotazione agli addetti alla distribuzione del vitto
56	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al comportamento irrispettoso di un agente di custodia
57	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunti ritardi nell'effettuazione di prestazioni specialistiche e mancata comunicazione dello stato di salute
58	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'inserimento nella relazione di sintesi della fattiva partecipazione ad attività all'interno dell'Istituto
60	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunte criticità in ordine all'assenza medica prestata
61	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Organizzazione	Criticità in ordine all'asserito mancato utilizzo dei guanti igienici nella somministrazione di farmaci
63	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Legittimità dell'irrogazione di sanzione disciplinare in ordine alla richiesta di fruizione delle docce fuori dall'orario consentito essendo impegnato in precedenza in attività lavorativa
64	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dagli Educatori
65	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine all'insufficiente o nulla informazione relativa ai prezzi per l'acquisto dei generi acquistabili dai singoli detenuti

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
69 ⁹⁹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunti ritardi nella definizione della diagnosi dello stato di salute
70	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Chiarimenti in ordine al diniego all'ac- quisto di apparecchio aerosol non per il tramite dell'Istituto penitenziario
71	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante

⁹⁹ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
40	Regione Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire dell’erogazione di sussidio economico regionale ai fini del rientro al proprio domicilio a fine detenzione
44	Regione Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire dell’erogazione di sussidio economico regionale ai fini del rientro al proprio domicilio a fine detenzione
48	Regione Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri per usufruire dell’erogazione di sussidio economico regionale per casi specifici

ALLEGATO 29 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
10	Ministero della Giustizia ¹⁰⁰	Giurisdizione	Ordinamento	/
13	Ministero della Giustizia ¹⁰¹	Trasferimenti	Ordinamento	/
16	Ministero della Giustizia ¹⁰²	Trasferimenti	Ordinamento	Mancata evasione in ordine alla richiesta di trasferimento in altra struttura detentiva per avvicinamento al proprio nucleo familiare
18	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
19	Ministero della Giustizia ¹⁰³	Trasferimenti	Ordinamento	/
29	R.A.I. S.p.A. Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alle affermazioni andate in onda in una emissione televisiva
32 ¹⁰⁴	Casa circondariale "Le Vallette" di Torino Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corrente della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale
37	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
38	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
39	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
42	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
43	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁰⁰ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁰¹ *Idem.*

¹⁰² Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale ed è stato altresì interessato il Coordinatore nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti.

¹⁰³ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁰⁴ Pratica non ancora conclusa.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
49	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
59	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
62	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
67	Amministrazione della giustizia ¹⁰⁵	Giurisdizione	Ordinamento	/
68	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
72	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁰⁵ Del caso è stato interessato il Coordinatore nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti.

ALLEGATO 30 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
35	Obbligazioni e contratti
36	Obbligazioni e contratti

Publicata sul sito Internet in data 3 ottobre 2014